

Cod. pratica _____ Alla c.a. Sig. _____ Utenza Lozio (BS) via _____ n. _____

CONDIZIONI GENERALI FORNITURA DI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO (G.P.L.)

Art. 1 - Definizioni

Ai fini e per gli effetti di seguito normati, nonché per brevità, vengono indicati:

- la Società Integra srl quale **Società** (Distributore e Venditore)
- l'utente quale **Cliente**

Art. 2 – Oggetto della fornitura e patti contrattuali

Oggetto del contratto al quale afferiscono le condizioni di seguito indicate è la somministrazione di G.P.L.. Il Cliente avrà rapporto contrattuale solo con la Società per tutte quelle attività presupposte e connesse ai lavori da effettuare sulla rete di Distribuzione. Le presenti condizioni costituiscono parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione sullo stesso.

Art. 3 – Condizioni generali di fornitura

La fornitura di gas è regolata:

- dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
- dalle norme emanate dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il gas (AEEG);
- dalle presenti condizioni generali;
- dalle condizioni speciali contenute nei singoli contratti d'utenza.

La Società potrà modificare le condizioni di cui ai contratti di somministrazione in presenza di esigenze di razionalizzazione o miglioramento del servizio o di adeguamento a norme o a direttive dell'AEEG, avendo cura di dare adeguata pubblicità alle modifiche stesse e fermo restando in tal caso il diritto del Cliente di recedere dal contratto.

Art. 4 – Comunicazioni

Le comunicazioni dirette individualmente al Cliente verranno inoltrate all'indirizzo di fornitura o presso il domicilio eventualmente eletto nel contratto di utenza o, ove possibile, per via informatica, e quelle che interessano la totalità o gran parte dei Clienti, verranno effettuate tramite stampa o mezzi di comunicazione di massa o con messaggi riportati sulle bollette. Ulteriori informazioni potranno essere inoltrate, in futuro, anche su eventuali sistemi di misurazione/terminali di comunicazione.

Art. 5 – Richiesta di fornitura

Per ottenere la fornitura del gas l'interessato deve inoltrare domanda, con il corredo di ogni dato ed indicazione occorrenti e richiesti, alla Società, che si riserverà di rifiutare la richiesta solo in ragione di cause obiettive e dandone motivata e formale comunicazione al richiedente.

Art. 6 – Impianti di adduzione

Il Cliente potrà richiedere la realizzazione degli impianti occorrenti per addurre il gas fino all'apparecchio di misura, direttamente alla Società.

Art. 7 – Reti di distribuzione

Le reti di distribuzione comprendono le tubazioni, con ogni loro accessorio, collocate su aree pubbliche e/o private e delle quali la Società cura la posa, l'ampliamento e la manutenzione.

Art. 8 – Derivazioni di utenza

Le derivazioni di utenza comprendono le tubazioni, con ogni loro accessorio, posati tra la condotta stradale di distribuzione ed il gruppo di misura. L'esecuzione delle opere di derivazione fino agli apparecchi di misura compresi, spettano alla Società. La realizzazione delle derivazioni d'utenza e le successive modifiche che si rendessero necessarie, a richiesta del Cliente o imposte da ragioni tecniche o da norme di sicurezza, saranno effettuate a spese del richiedente.

Art. 9 – Permessi e servitù

Ove la Società lo ritenesse necessario, il Cliente deve consentire o ottenere da terzi la costituzione di servitù per la realizzazione della derivazione d'utenza, il tutto a spese e cura del Cliente medesimo. La somministrazione è comunque subordinata al previo ottenimento delle autorizzazioni, permessi, servitù e quant'altro necessario o presupposto alla costruzione ed all'esercizio degli impianti occorrenti. Per quanto attiene al caso d'intestazione d'utenza a persona diversa dal proprietario dei locali, il Cliente dovrà produrre un documento attestante l'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori relativi agli impianti di adduzione fino all'apparecchio di misura, esonerando la Società da ogni richiesta per qualsiasi titolo e causa in dipendenza dei lavori medesimi.

Art. 10 – Punto di consegna e diversa collocazione dei misuratori

Il punto di consegna della fornitura è l'apparecchio di misura del gas, il tipo, la portata e l'ubicazione del quale saranno stabiliti dalla Società in relazione alla tipologia della fornitura richiesta e nel rispetto delle norme vigenti in materia. Se richiesto dalla Società, il Cliente dovrà realizzare la nicchia o la cassetta di protezione nonché di custodia dell'apparecchio di misura, con le modalità e le misure indicate dalla Società stessa. Qualora il Cliente intendesse modificare la disposizione o l'uso dei locali o vani ove è collocato il misuratore, dovrà darne previa comunicazione alla Società, che provvederà ad effettuare gli eventuali spostamenti, riservandosi di addebitare al Cliente le eventuali spese. Gli apparecchi di misura dovranno essere sempre installati in luogo sgombro da materiali e facilmente accessibile al personale della Società addetto alle letture e alle ispezioni di controllo. In caso di guasto o di palese imperfetto funzionamento degli apparecchi di misura, il Cliente dovrà darne immediato avviso alla Società, che provvederà alla sostituzione con altri del medesimo o diverso tipo nonché cambiare, per ragioni di sicurezza, la loro ubicazione; in tal ultimo caso il Cliente dovrà, se necessario, provvedere a proprie spese e cura alla ripresa dell'impianto interno. I cambi o spostamenti degli apparecchi di misura richiesti dal Cliente o comunque a lui imputabili sono richiesti alla Società ed eseguiti a spese del Cliente stesso. La Società potrà in qualsiasi momento e senza che il Cliente possa opporre eccezioni, effettuare controlli e verifiche.

Art. 11 – Apparecchi di misura in batteria

Nei fabbricati composti da due o più unità immobiliari dovranno essere installati apparecchi di misura "in batteria", collocati nel luogo più idoneo indicato dalla Società.

Art. 12 – Proprietà degli impianti e responsabilità per custodia

Gli impianti e le reti, fino al misuratore incluso, sono di proprietà e nella esclusiva gestione della Società, anche se realizzati in tutto o in parte dal Cliente. Tali impianti potranno essere utilizzati dalla società, anche per altre forniture, senza che ciò comporti diritto alcuno per il Cliente o per il proprietario dell'immobile, escludendo quindi il rimborso di quote di corrispettivi versati o il versamento di canoni per servitù o altre somme in genere. Il Cliente deve consentire, agli incaricati della Società, il libero accesso per l'esecuzione di operazioni di servizio, di manutenzione o modifica degli impianti e reti. Il Cliente è comunque responsabile, altresì quale custode, dell'impianto di misura di proprietà della Società nella sua disponibilità e si impegna a non manometterne l'integrità e gli eventuali sigilli.

Art. 13 – Impianti interni

L'impianto posto a valle dell'apparecchio di misura è proprietà del Cliente, che ne cura la posa e la manutenzione affidandola ad installatori abilitati, e realizzato in conformità alle norme della buona tecnica. In particolare l'impianto di proprietà del Cliente, se superiore a 34,8 kW, dev'essere conforme alle Disposizioni del Decreto del Ministero degli Interni 12/04/1996 e s.m.i. (approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi, ove applicabili). L'effettiva erogazione della fornitura è comunque subordinata alla presentazione, da parte del richiedente e prima del collocamento dell'apparecchio di misura, degli allegati H e I, ai sensi della Delibera AEEG n. 40 del 18/03/2004 e s.m.i. Qualora non già acquisita agli atti della Società, la dichiarazione di conformità dell'impianto del Cliente dovrà essere fornita a semplice richiesta e, comunque, in caso di stipula di nuovo contratto per subentro d'utenza. Per gli impianti di potenzialità superiore a 116 Kw (100.000 Kcal/h), soggetti al controllo di prevenzione incendi, dovrà essere prodotto da parte del Cliente il "Certificato di prevenzione incendi" rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. La Società potrà effettuare in qualsiasi momento verifiche sugli impianti e sugli apparecchi utilizzati, al fine di evitare disservizi alla rete di distribuzione e, in caso di impianti riscontrati non conformi alle normative, disporre la sospensione della fornitura sino alla regolarizzazione degli stessi. Il Cliente s'impegna a riconoscere a proprio carico eventuali fughe di gas dopo il contatore, sollevando al Società da ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose in dipendenza delle stesse.

Art. 14 – Verifica apparecchi di misura

Il Cliente potrà richiedere la verifica dell'apparecchio di misura e qualora lo stesso eccedesse le tolleranze previste dalla legislazione vigente, la Società si accollerà le spese di verifica e sostituirà l'apparecchio di misura. La Società rettificherà gli addebiti per i consumi secondo i criteri illustrati negli articoli 22 e 23 delle presenti Condizioni Generali di fornitura GPL. In caso contrario, le spese di verifica verranno addebitate al Cliente.

Art. 15 – Diverso utilizzo del gas

Il Cliente è obbligato ad utilizzare il gas che gli viene fornito solo per gli usi previsti dal contratto di somministrazione. Ogni modifica agli utilizzi del gas deve essere preventivamente comunicata alla Società, che provvederà ad aggiornare il contratto di somministrazione o a stipularne uno nuovo nonché all'applicazione della relativa tariffa, alla fatturazione dei consumi secondo i valori corretti ed all'effettuazione dei relativi conguagli. Nel caso in cui la variazione d'uso non fosse comunicata dal cliente, la Società potrà sospendere la fornitura, fatturando comunque i consumi secondo i corretti valori tariffari e fiscali da quando il Cliente ha apportato la modifica o, in caso di mancata prova sul relativo tempo, dall'ultima lettura.

Art. 16 – Durata contratto di somministrazione

Diritti ed obblighi delle parti decorrono dal giorno della posa dell'apparecchio di misura, se trattasi di nuova utenza; dal giorno di apertura dello stesso, se trattasi di riattivazione di utenza; dalla sottoscrizione del Contratto di fornitura se trattasi di voltura. Il contratto, che dev'essere intestato al proprietario dell'unità immobiliare o all'effettivo consumatore, avrà durata di anni uno e sarà tacitamente rinnovato in mancanza di disdetta, fatta salva la possibilità di recesso. Il Cliente non potrà cedere in nessun caso il contratto a terzi senza il consenso della Società e gli è vietata la rivendita del gas

Art. 17 – Deposito cauzionale

La Società potrà chiedere al Cliente un versamento a titolo di deposito cauzionale, il cui valore massimo, ai sensi della Delibera n. 229/01 dell'AEEG, sarà determinato in base ai consumi: per consumi < mc./anno 500, € 25,00; per consumi > mc/anno 500 e < mc/anno 5000, € 77,00; per consumi > mc/anno 5000, l'importo di una mensilità di consumo medio annuo al netto delle imposte. La domiciliazione bancaria della bolletta sarà considerata forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale per clienti con consumo > mc/anno 5000. Qualora il Cliente si renda inadempiente nel pagamento di una somma inferiore o pari a quella versata al titolo predetto, la Società potrà trattenere tale somma ed esporrà nella prima successiva fattura l'ammontare necessario a reintegrare il deposito cauzionale

Art. 18 – Prezzi e tariffe

I corrispettivi dovuti per la fornitura, già comprensivi della tariffa di distribuzione, sono quelli previsti dall'opzione tariffaria della Società, aggiornata periodicamente secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti dell'AEEG. In fattura sono addebitati, inoltre, gli oneri fiscali o di altra natura inerenti al contratto o gravanti sul consumo. Il Cliente dovrà corrispondere alla Società quanto relativo all'attivazione o a modifiche dell'impianto nonché alle riattivazioni, oltre ogni onere ed imputazione per modifiche ed interventi di cui alle norme che precedono. Nel corso del contratto di fornitura, le tariffe e gli altri diritti potranno variare senza che ciò comporti modifica del rapporto contrattuale, fatta salva la facoltà di recesso da parte del Cliente.

Art. 19 – Sospensione della fornitura

La Società può sospendere la fornitura ai sensi dell'art. 9 della Delibera n. 229/01 dell'AEEG, previa diffida ad adempiere a mezzo raccomandata, per ogni inadempienza del Cliente, anche relativa a precedenti forniture G.P.L. cessate, addebitando le spese di sospensione e/o riattivazione, in linea con i prezzi d'intervento fissati dalla Società nonché i corrispettivi pattuiti. La sospensione può essere estesa anche alle altre utenze gas dello stesso Cliente.

Art. 20 – Rilevazione dei consumi – Interruzione della fornitura

L'unità di misura per la rilevazione dei consumi è il metro cubo (mc). La lettura degli apparecchi di misura viene eseguita dal personale incaricato, con cadenza definita dall'AEEG. La frequenza delle letture è modificabile dalla Società nel corso del contratto, con possibilità di letture e fatturazioni supplementari e, comunque, nel rispetto di quanto disposto dalla Delibera n. 229/01 e s.m.i. dell'AEEG. Il Cliente ha facoltà di comunicare la lettura degli apparecchi di misura nei modi ritenuti più opportuni (telefono, fax, posta, e-mail, ecc...) con riserva della Società di verificarne l'attendibilità. La Società, in assenza di lettura o per addebiti in acconto (con esclusione dei Clienti, con gruppo di misura accessibile, con consumo > mc/anno 5000) potrà determinare deduttivamente il consumo, sulla base delle medie storiche registrate dall'utenza o, eventualmente, sulla base degli importi addebitati per gli stessi periodi degli anni precedenti opportunamente adeguati in base alle tariffe in vigore. Qualora, per causa riferibile al Cliente, non sia stato possibile eseguire almeno tre letture consecutive, la Società potrà disporre l'interruzione della fornitura previo avviso al Cliente. In caso di irregolare o mancato funzionamento dell'apparecchio di misura, il consumo verrà determinato con i criteri sopra indicati oppure, in assenza dei consumi storici, sulla base dei consumi rilevati successivamente alla sostituzione dell'apparecchio di misura e/o di ogni altro elemento utile per analoghe tipologie d'uso e s'impegna a non richiedere alcun indennizzo per sospensione o riduzione dell'erogazione del gas per caso fortuito, per causa di forza maggiore, scioperi, ecc...

Art. 21 – Periodo di ricostruzione dei consumi

Ove fosse necessario, la ricostruzione dei consumi avrà come periodo di riferimento l'intervallo di tempo compreso fra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura o l'anomalia di funzionamento se determinabile con certezza, ed il momento della sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo. Se il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura o l'anomalia di funzionamento non fosse determinabile con certezza, il periodo di riferimento per il quale la Società ricostruirà i consumi decorrerà dall'ultima lettura rilevante consumi progressivi.

Art. 22 – Modalità di ricostruzione dei consumi

Qualora il tipo di guasto o di rottura o di anomalia non consentisse di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione prenderà a riferimento i consumi del cliente riferiti all'anno precedente con il metodo del calcolo pro die. Se questo risultasse oggettivamente impossibile, la ricostruzione avverrà sulla base dei consumi che la Società riterrà possano essere attribuiti al Cliente, in relazione a quanto dichiarato in ordine alla destinazione d'uso, al numero ed al tipo di apparecchiature alimentate. L'importo dovuto in base all'esito della ricostruzione dei consumi e la documentazione giustificativa afferente, comprensiva delle modalità di determinazione del momento del guasto o della rottura, delle stime dettagliate della ricostruzione e della metodologia di stima utilizzata, saranno resi noti al Cliente dopo l'eventuale sostituzione del gruppo di misura guasto, salvo documentabili ragioni tecniche, non più tardi di sessanta giorni solari dalla data di effettuazione della verifica del gruppo di misura. Il Cliente disporrà di trenta giorni solari dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei consumi per presentare le proprie osservazioni scritte, adeguatamente documentate.

Art. 23 – Fatturazione

Le fatture sono emesse in conformità e nei termini di cui alla Delibera n. 229/01, art. 5 dell'AEEG. La fatturazione avverrà sulla base dei consumi: rilevati, presunti o stimati dalla Società o comunicati dal Cliente. Le fatture di conguaglio saranno emesse con la fatturazione del periodo immediatamente successivo a quello di cui sia stata effettuata la rilevazione o sia stata comunicata l'autolettura.

Art. 24 – Termini e modalità di pagamento

Il cliente è tenuto ad effettuare il pagamento della fattura entro 20 giorni dalla data di emissione della bolletta medesima (nel caso tale termine fosse scaduto alla data di ricevimento, non oltre 10 giorni da quest'ultima). In difetto al Cliente, ferma restando la facoltà di far sospendere la fornitura e risolvere il contratto dandone preavviso al Cliente, addebiterà interessi di mora nella misura massima di cui alla delibera AEEG 229/01, art. 8.1, oltre alle spese, ivi incluse quelle postali, relative al sollecito ed all'eventuale esazione coattiva.

Art. 25 – Subentro nel contratto

Il Cliente che vende, cede, affitta ad altri o cessa comunque di utilizzare i locali serviti dalla fornitura di gas dalla Società, deve darne formale ed immediata comunicazione presso la sede della stessa, che darà riscontro con ricevuta. In caso contrario il Cliente rimarrà tenuto al pagamento dei consumi di gas successivi nonché di qualunque danno arrecato ai misuratori ed agli impianti di proprietà della Società. Il Cliente che abbia un debito, a qualsivoglia titolo, verso la Società, non potrà ottenere, nemmeno per interposta persona, ove risultasse esserne comunque beneficiario di fatto, al riattivazione di quella o altra fornitura né, ottenutala, continuare a fruirne se prima non avrà pagato ogni somma dovuta. Il Cliente subentrante, così come quello cessionario ove fosse autorizzata o comunque consentita la cessione del contratto da parte del Cliente, sarà tenuto in solido con il subentrato o cedente al pagamento di ogni somma, nessuna esclusa, afferente l'utenza. Qualora subentrante o cessionario non provvedessero al previo pagamento di quanto dovuto per l'utenza, la Società potrà unicamente concedere nuova utenza, con ogni pertinente costo di attivazione a carico del Cliente richiedente. La solidarietà in punto pagamento opera altresì in capo a subentranti o cessionari già danti causa del Cliente che ha dato origine alla morosità.

Art. 26 – Cessione del contratto

La Società potrà cedere o conferire ogni diritto, che il contratto e le presenti condizioni le attribuiscono, ad altro soggetto, sia esso Società o persona fisica, sempre e comunque mantenendo ogni prerogativa e diritto del Cliente.

Art. 27 – Trattamento dei dati personali del cliente

In adempimento agli obblighi di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, la Società svolge il trattamento dei dati personali unicamente per lo svolgimento delle attività di competenza. Il trattamento avviene con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza, al fine di tutelare in ogni momento la riservatezza ed i diritti del cliente finale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 196/03.

Art. 28 – Informazioni e reclami

Ogni informazione può essere richiesta telefonicamente (0364/542180), via fax (0364/542184) o agli indirizzi e-mail (integra-srl@libero.it o posta certificata cert@pec.integra-srl.it). Eventuali reclami relativi alla modalità di applicazione delle condizioni contrattuali o richieste di attivazione di procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie possono essere inviati in forma scritta via posta, fax o agli indirizzi e-mail sopra riportati.

Art. 29 – Foro competente

Il foro esclusivamente competente per le controversie inerenti al rapporto di somministrazione è quello della Società.